Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 luglio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1675**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Roma . . . . . Pag. 3302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1676**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Saluzzo (Cuneo) . . . . Pag. 3305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1677**.
Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Alassio (Savona) . . . . . Pag. 3308

1965

LEGGE 5 luglio 1965, n. **798**.
Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali . . Pag. 3311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **799**.
Misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio . Pag. 3314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965, n. **800**.
Inclusione dell'abitato di Craco (Matera) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato . Pag. 3314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **801**.
Inclusione dell'abitato di Bassano in Teverina (Viterbo) tra quelli da consolidare e da trasferire a cura e spese dello Stato. Pag. 3315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **802**.
Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Firenze . . . Pag. 3315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **803**.
Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dall'Ente comunale di assistenza di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) . . . . . Pag. 3315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **804**.
Erezione in ente morale della « Casa di riposo Gustavo Caloiro », con sede in Crotone . . . . Pag. 3315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **805**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Brescia Pag. 3315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **806**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Brustolon », di Belluno . . . . Pag. 3315

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti . Pag. 3316

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ancona. Pag. 3320

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.
Approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano . . . Pag. 3320

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Benedetto Marcello, dell'area tra piazzale Bacone, via Morgagni e via Lavater, dell'isolato tra corso Vercelli, via Scarpa, via Rasori e piazzale Baracca, in Milano . Pag. 3321

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio. Pag. 3322

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania . . . . . Pag. 3322

Esito di ricorso . Pag. 3322

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso Pag. 3322

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Leonessa, con sede in Melfi, per la campagna di commercializzazione 1965-66 Pag. 3322

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Nuova Posta Miele, con sede in San Carlo di Ascoli Satriano, per la campagna di commercializzazione 1965-66 . Pag. 3323

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa agricola Paganine di Modena, con sede in Paganine, per la campagna di commercializzazione 1965-66. Pag. 3323

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 3323

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . Pag. 3323

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 3323

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico Pag. 3324

Ministero della difesa-Esercito: Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare Pag. 3324

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegni Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta) . Pag. 3324

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C. - Società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in amministrazione straordinaria . Pag. 3324

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognomi nella forma tedesca Pag. 3324

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . Pag. 3325

Ministero della pubblica istruzione: Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964 . Pag. 3332

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1675.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Umberto di Savoia » in Roma, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Roma una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale « Umberto di Savoia » di Roma è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale), numero 2 sezioni;

stenodattilografo (biennale), n. 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura profesionale; materie di tecnica professionale; lingua estera; dattilografia; stenografia; pratica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare dello scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio, su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 61.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — MEDICI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 9. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Umberto di Savoia » di Roma

n. 2 sezioni per applicati ai servizi amministrativi (biennale)
n. 2 sezioni per stenodattilografo (biennale)
per complessive n. 8 classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (1 categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 136 settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1676.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Saluzzo (Cuneo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in Saluzzo, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Saluzzo (Cuneo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Saluzzo è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
applicato ai servizi amministrativi (biennale);
addetto alle vendite (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia, economia domestica; merceologia; contabilità; disegno e storia dell'arte; igiene del lavoro; pratica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare dello scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889. sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio, su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 41.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali. delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione. derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — MEDICI — TAVIANI
— COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 10. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Saluzzo (Cuneo)

n. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale)
n. 1 sezione per addetto alle vendite (biennale)
per complessive classi n. 4.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (1 categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo A)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici	1
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Aiutanti tecnici	—
7. Magazzinieri	—
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 80 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico-pratico per complessive ore 18 settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1677.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Alassio (Savona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica,

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato in Alassio, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorre dal 1° ottobre 1963 è istituita in Alassio (Savona) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Alassio è soppressa, salvo il funzionamento ad esaurimento dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l''Istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegimmenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; nozioni di merceologia; nozioni di enologia; igiene professionale; lingue estere; esercitazioni lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune:

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali alberghieri, per il turismo, per il commercio e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 63.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 33. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Alassio (Savona)

n. 1 Sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale)
n. 1 Sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale)
n. 1 Sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione alberghiera (triennale)
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Aiutanti tecnici	—
7. Magazzinieri	—
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 122 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 58 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 5 luglio 1965, n. **798**.

Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;

2) i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;

3) i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;

4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.

5) la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65.

8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

9) i redditi del patrimonio,

10) il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge,

11) ogni altra eventuale entrata.

Art. 2.

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione	L.	200
2) davanti alle Preture	»	500
3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado, alle Giunte provinciali amministrative	»	700
4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello	»	1.000
5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette	»	1.500
6) davanti alle giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:		
a) se di primo grado	»	600
b) se di secondo od unico grado	»	800

Art. 3.

E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 600 per le sentenze dei conciliatori;

lire 2.000 per i decreti penali;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali;

lire 5.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 8.000 per le sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;

lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera *l*);

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera *m*);

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Art. 4.

Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:

a) contributo di lire 400 per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;

b) contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;

c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'articolo 2195 del Codice civile.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato.

Art. 5.

La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessimente 25 anni di esercizio professionale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 5, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa, versando a questa ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In quest'ultimo caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultimo la somma di lire 60 mila per ogni anno mancante entro il termine peren-

torio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Art. 6.

In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, è sospesa.

Le pensioni sono provvisoriamente integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 60.000 mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 100.000 mensili;

3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 40.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

4) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 50.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti in godimento della pensione di lire 60.000 mensili a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età, conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100.000.

Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, rimangono invariate.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Casssa dell'albo forense.

Art. 7.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti aventi diritto di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che ne facciano domanda entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Art. 8.

Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni può essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno è valutato alla stregua dell'articolo 438 del Codice civile.

La somma sopra indicata, destinata alla assistenza, è devoluta ai Consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Art. 9.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente articolo 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti:

a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;

b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;

c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;

d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;

e) per le spese di gestione della Cassa;

f) per la copertura di eventuali disavanzi.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'articolo 1, della presente legge.

Art. 10.

Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 11.

Gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonchè le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.

DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 12.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a fafore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Art. 13.

Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Le prestazioni sanitarie consistono nella assistenza ospedaliera, tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure fisiche.

Art. 14.

Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per sè e familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale degli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità o indiretta.

Art. 15.

Sono considerati componenti la famiglia:

a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli minori o inabili al lavoro;

c) gli ascendenti conviventi a carico.

Art. 16.

Ai fondi occorrentti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo è stabilito per la prima convenzione in lire 20.000 annue e potrà essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;

b) con il concorso finanziario della Cassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **799**.

Misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1959, n. 426;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate è ragguagliata al saggio del mutuo maggiorato di tre punti.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati dopo l'emanazione del presente decreto, nonchè a quelli già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'Istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965, n. **800**.

Inclusione dell'abitato di Craco (Matera) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 7 nella adunanza del 26 gennaio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Craco, in provincia di Matera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **801**.

Inclusione dell'abitato di Bassano in Teverina (Viterbo) tra quelli da consolidare e da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 165, emesso nell'adunanza del 16 febbraio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

1. - L'abitato di Bassano in Teverina, in provincia di Viterbo, è aggiunto, a norma dell'art. 1, *sub*. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), limitatamente alla zona circoscritta in linea arancione nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

2. L'abitato medesimo è aggiunto, a norma dello art. 4 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 568 e a tutti gli effetti della citata legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente alla zona indicata in tratteggio azzurro nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **802**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Firenze.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione disposta a favore dello Stato dal comune di Firenze con atto 23 maggio 1959, n. 24148 di repertorio, rogato dal notaio dott. Emanuele Calogero di un appezzamento di terreno di mq. 13.169,97, sito in Firenze, via Antonio Cocchi, riportato in catasto nel foglio 82, particella 256, e sul quale è stato già costruito un fabbricato per sede dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. **803**.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dall'Ente comunale di assistenza di Castelvetere in Val Fortore (Benevento).

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dall'Ente comunale di assistenza di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) con atto 10 maggio 1964, n. 6527 di repertorio, rogato dal notaio dott. Raffaele De Napoli, di un appezzamento di terreno di are 35, sito in Castelvetere in Val Fortore, contrada San Pietro, riportato nel catasto rustico del suddetto Comune alla partita 838, foglio 16, n. 224/6, con reddito dominicale di L. 80,50 sul quale verrà costruita una casermetta forestale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **804**.

Erezione in ente morale della « Casa di riposo Gustavo Caloiro », con sede in Crotone.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di riposo Gustavo Caloiro », con sede in Crotone, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **805**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Brescia.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Brescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **806**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Brustolon », di Belluno.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Brustolon », di Belluno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 55 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, concernente il regolamento per il personale e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

Visto il regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico delle leggi della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse;

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, concernente i buoni di risparmio nominativi ed ancora il regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il decreto ministeriale 5 maggio 1930 ed il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 287, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, concernente l'emissione di buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, numero 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442 ed il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, concernente i depositi a libretto presso le Casse postali di risparmio;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, concernente i documenti contabili della Cassa depositi e prestiti;

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, numero 83, concernente la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;

Vista la legge 11 aprile 1938, n. 498, concernente modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti in materia di mutui della Cassa depositi e prestiti;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883, concernente modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Vista la legge 6 luglio 1949, n. 466, concernente disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti;

Viste le istruzioni sul servizio dei depositi definitivi approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Vista la legge 14 marzo 1961, n. 174, concernente lo snellimento della procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di stabilire, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio e giusta l'art. 160 del richiamato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le attribuzioni particolari — nell'ambito delle singole divisioni ed uffici della direzione medesima — del direttore generale, degli ispettori generali, dei direttori di divisione ed ancora gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione, nonchè gli atti di comunicazione e certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

PARTE I

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è ordinata come appresso:

Segreteria

Affari riservati e affari avocati a sè dal direttore generale - Rapporti con il Gabinetto e Segreteria del Ministro, con le Segreterie dei Sottosegretari, con il Consiglio di amministrazione, con la Commissione di vigilanza, con la Corte dei conti e con la Ragioneria centrale - Risparmio postale.

Centro elettronico

Ufficio statistica

Ispettorato generale personale e affari speciali

Divisione I. — Personale - Circolari - Ordini di servizio - Ufficio informazioni - Ufficio spedizione - Servizio copia - Servizio telefonico - Servizio automobilistico - Archivio generale - Servizi tecnici.

Divisione II. — Affari speciali - Gestione partecipazioni - Straordinario e compensi speciali - Spese di amministrazione - Economato - Commissioni e Rappresentanze.

Ispettorato generale legislazione e studi

Divisione III. — Legislazione - Rapporti con istituti similari esteri - Interrogazioni parlamentari - Biblioteca - Emeroteca.

Divisione IV. — Studi - Quesiti e questioni di massima.

Ispettorato generale depositi presso le direzioni provinciali del Tesoro

Divisione V. — Autorizzazioni - Quesiti - Contenzioso - Circolari - Aggiornamento - Istruzioni pel servizio dei depositi definitivi.

Ufficio ricevimento. — Informazioni - Ricevimento depositi del centro e domande per operazioni sui de-

positi definitivi del centro e degli uffici dipendenti - Ordini di riscossione per somme affluite nei conti correnti del servizio prestato.

Ispettorato generale depositi presso la direzione generale

Divisione VI. — Restituzione e voltura dei depositi - Successioni - Rimozione vincoli - Incameramento - Contenzioso - Ufficio e schedario degli impedimenti.

Divisione VII. — Iscrizione depositi - Estensioni di vincoli - Vincoli di prelazione - Certificazioni - Operazioni varie su titoli depositati - Pagamento interessi - Schedario rappresentanza legale - Ufficio stralcio Venezia Giulia.

Ispettorato generale concessione prestiti enti locali ed altri

Divisione VIII. — Concessione di prestiti a Comuni dell'Italia settentrionale e centrale, alle Provincie, agli istituti autonomi case popolari ed enti edilizi similari ed agli enti morali - Finanziamenti in base a leggi speciali - Ammortamenti - Riduzioni - Novazioni - Trasformazioni - Svincolo cauzioni.

Divisione IX. — Concessione di prestiti a Comuni dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna - Ammortamenti - Riduzioni - Novazioni - Trasformazioni - Svincolo cauzioni.

Ispettorato generale erogazione prestiti enti locali ed altri

Divisione X. — Erogazione di prestiti a Comuni.

Divisione XI. — Erogazione di prestiti a Provincie, istituti autonomi case popolari ed enti edilizi similari, enti morali e di finanziamenti in base a leggi speciali.

Ispettorato generale prestiti alle cooperative edilizie e I.N.C.I.S. - Servizio ipotecario - Riscatto alloggi popolari

Divisione XII. — Concessione, erogazione ed ammortamento prestiti alle Cooperative edilizie - Esame atti ipotecari - Questioni di massima - Assenso nomina collaudatori - Garanzie immobiliari e operazioni connesse.

Divisione XIII. — Concessione, erogazione ed ammortamento mutui I.N.C.I.S. - Riscatto alloggi popolari.

Divisione XIII/*bis*. — Conservazione atti ipotecari - Schedario scadenze e rinnovazioni ipoteche.

Ispettorato generale mutui edilizi individuali

Divisione XIV. — Servizio cooperative edilizie con sede in Roma - Istruttoria mutui edilizi individuali - Rogazione contratti di assegnazione di alloggi e di riscatto - Formalità di registrazione fiscale ed ipotecaria.

Divisione XV. — Servizio cooperative edilizie con sede nelle Provincie - Istruttoria - Autorizzazione e revisione contratti - Riparto mutui ed ipoteche - Rilascio copie e certificati.

Ispettorato generale riscossione rate ammortamento mutui

Divisione XVIII. — Riscossione rate ammortamento prestiti concessi a Comuni, Provincie ed enti vari - Servizio della Sezione autonoma del credito comunale e provinciale.

Divisione XIX. — Riscossione rate ammortamento prestiti concessi alle cooperative edilizie.

PARTE II

Art. 2.

Oltre ai compiti attribuitigli in linea generale dall'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al direttore generale della Cassa depositi e prestiti spetta:

di predisporre e sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione gli stati di previsione delle spese di amministrazione e relativi assestamenti, da approvarsi dal Ministro per il tesoro sentita la Commissione parlamentare di vigilanza;

di sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto da approvarsi dalla Commissione parlamentare di vigilanza;

di formulare al Consiglio di amministrazione le proposte per la determinazione e modificazione dei saggi di interesse attivi e passivi da fissarsi con decreto del Ministro per il tesoro previa l'osservanza delle particolari formalità;

di sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione le proposte per la concessione di prestiti e per gli impieghi dei fondi da effettuarsi con l'assenza del Ministro per il tesoro;

di sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione qualunque affare del quale reputi opportuno l'esame;

di dare ai sensi dell'art. 155 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, istruzioni per la domanda del prestito e per gli atti che vi debbono essere uniti, ove le disponibilità della Cassa lo permetteranno;

di provvedere all'organizzazione generale dei servizi;

di emanare e/o attuare, quale legale rappresentante e responsabile della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse, tutti gli atti e provvedimenti relativi ad operazioni che abbiano effetto sulla composizione e/o la consistenza dei fondi di qualsiasi specie o, comunque, sul patrimonio di pertinenza della Cassa stessa e delle gestioni annesse;

di attuare quanto particolari disposizioni legislative o regolamentari demandano alla sua competenza o gli sia, per delega, attribuito dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali preposti agli Ispettorati generali ed uffici analoghi indicati nella parte I del presente decreto sono le seguenti:

direzione e coordinamento dei servizi cui sono preposti;

adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal direttore generale;

adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi con il presente decreto, sia idonea a promuovere una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

vigilanza sugli organi e uffici inferiori. Segnalazione al direttore generale di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottare;

relazioni periodiche al direttore generale al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'andamento dei servizi ai quali sono preposti.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni e degli uffici analoghi indicati nella parte I del presente decreto sono le seguenti:

organizzazione e direzione della divisione;

adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamenti o del presente decreto;

adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti, per delega, dal direttore generale;

predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale preposto al servizio, o al direttore generale, al fine di renderli edotti delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio e del personale;

adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo del servizio e formulazione agli organi superiori di proposte, aventi lo stesso scopo, nonchè quello del perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

richiesta di documenti, atti e notizie ad Amministrazioni, enti o privati nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o alla approvazione degli organi superiori;

comunicazioni interlocutive concernenti affari di particolare rilievo.

Art. 5.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, di competenza dei direttori di sezione sono i seguenti:

A) comuni a tutti i direttori di sezione:

richieste, in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

trasmissione alla ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti o provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo di detti organi;

trasmissione di atti ad altri uffici della stessa o di altra direzione generale, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

ogni altro atto preliminare, istruttorio o di mera esecuzione che sia assegnato alla competenza dell'ufficio presso il quale prestano servizio, esclusi quelli espressamente attribuiti ad altri organi da norme di legge, di regolamento o dal presente decreto.

B) in particolare per i direttori di sezione in servizio presso la:

Divisione I:

partecipazioni agli interessati relative a visite mediche, a congedi ordinari e straordinari, per concorsi e corsi vari;

lettere di richiesta di libretti ferroviari;

lettere di trasmissione delle denunzie dei redditi;

richiesta di documenti per istruttorie inerenti scatti anticipati di stipendi e aggiunta di famiglia;

Divisione II:

autorizzazione per l'esecuzione di lavori e acquisti minuti;

richieste di preventivi per forniture e servizi vari;

richieste al Provveditorato generale dello Stato, all'Ufficio tecnico erariale, al Genio civile per il rilascio di dichiarazioni di congruità dei prezzi e di regolare esecuzione dei lavori;

richieste all'Ufficio imposte di consumo per introduzione di mobili in esenzione d'imposta;

Divisioni III e IV:

invio di pubblicazioni ufficiali concernenti l'attività e la struttura della Cassa depositi e prestiti;

corrispondenza relativa a pubblicazioni quotidiane e periodiche da acquisire alla biblioteca della Cassa depositi e prestiti;

richiesta di pubblicazioni ufficiali di altre Amministrazioni dello Stato da acquisire alla biblioteca;

Divisioni V, VI e VII:

risposta a richieste di notizie da parte dei titolari di depositi sullo stato di pratiche già riconosciute come regolarmente documentate;

solleciti alle parti per la presentazione di documenti prescritti per le varie operazioni richieste sui depositi (iscrizioni, vincoli, estensioni di vincoli, svincoli, ecc.);

ordinanze al protocollo e all'archivio per l'unione di fascicoli relativi ai depositi o di carattere interlocutorio od istruttorio specie tramite l'Ufficio ricevimento in sede;

lettere di trasmissione di note ed elenchi, di circolari o di documenti relativi a trattazioni concluse;

note di invio alle direzioni provinciali del Tesoro competenti di documenti pervenuti direttamente al servizio depositi presso la direzione generale;

Divisioni VIII, IX, XII e XIII:

richiesta di atti prescritti ad integrazione della documentazione per la concessione di mutui che sia stata già esibita dagli Enti interessati dietro invito dell'Amministrazione;

partecipazione dei provvedimenti di concessione, di novazione, di riduzione e altri atti di modifica dei prestiti, quando gli Enti destinatari debbano provvedere a particolari adempimenti;

Divisioni X e XI:

richieste di atti prescritti ad integrazione della documentazione per i mutui in erogazione;

Divisione XII:

invio istruzioni per l'ammortamento dei mutui, per l'assicurazione degli immobili, per la costituzione del fondo manutenzione obbligatorio dei fabbricati sociali, per la chiusura della gestione dei mutui; per l'affitto, le cessioni, le permute e le successioni relative agli alloggi cooperativistici;

richiesta della documentazione relativa alla legale rappresentanza, alla potestà di riscuotere e quietanzare, al libero esercizio dei propri diritti per le cooperative mutuatarie e per i loro creditori designati a presenziare al pagamento;

richiesta della certificazione circa il possesso dei requisiti da parte dei soci delle cooperative edilizie;

Divisione XIII:

invio di dati, estratti conti e notizie agli enti titolari dei conti correnti, relativi al deposito del ricavato delle cessioni in proprietà agli assegnatari di alloggi popolari fruenti di contributo statale;

istruzioni agli enti che indebitamente versano sui c/c speciali anzidetti, per rimborso delle somme affluite;

comunicazioni delle variazioni ai piani di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato, conseguenti alle operazioni di cessione in proprietà degli alloggi popolari;

Divisione XIII/*bis*:

richiesta agli enti, fruenti di mutui ipotecari, delle note d'iscrizione mancanti;

richieste alle Conservatorie dei registri immobiliari di dati, notizie o di copia delle formalità eventualmente occorrenti per la rinnovazione di iscrizioni;

Divisioni XIV e XV:

Se ed in quanto ufficiali roganti:

a) trasmissione di atti per la registrazione fiscale e per la trascrizione presso le Conservatorie;

b) rilascio di copie di contratti di mutui, di riscatti, mutui e atti di cancellazione di ipoteca;

richiesta di atti e documenti prescritti e riscontrati mancanti nella documentazione, già esibiti per la stipula dei contratti di mutuo edilizio individuale;

Divisione XVIII:

invio agli uffici in Provincia e agli enti interessati degli elaborati relativi al servizio della riscossione delle rate di ammortamento dei prestiti;

comunicazioni alle Prefetture, agli uffici provinciali di note di variazioni per modificazioni intervenute negli elaborati predetti;

visto delle fatture di versamento da inviare alla Tesoreria centrale per l'esatta imputazione delle riscossioni;

invio di estratti conti relativi a rate di ammortamento prestiti dovute dagli enti mutuatari;

richiesta della documentazione relativa alla legale rappresentanza degli enti richiedenti il rimborso di cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;

invio dei bollettini delle estrazioni delle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Divisione XIX:

comunicazione alle cooperative ed agli eredi dei soci defunti del capitale dai medesimi ammortizzato alla data del decesso;

richiesta dei documenti istruttori prescritti per predisporre i provvedimenti di ritenuta per recupero di morosità ai sensi dell'art. 65 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

inviti per conferire su questioni attinenti al regolare versamento delle quote di ammortamento dovute da cooperative o soci;

richiesta dei documenti necessari per l'emissione dei mandati di rimborso;

richieste di notizie per disporre le ritenute a carico dei soci di cooperative edilizie ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1952, n. 113 e dell'art. 65 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

invio al Ministero del tesoro - Direzione generale del personale - della comunicazione relativa a impiegati, salariati o pensionati dello Stato - soci di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti - sottoposti a ritenuta sugli assegni di loro competenza (art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni; art. 7 della legge 1° marzo 1952, n. 113; art. 65 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165).

Art. 6.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri sono i seguenti:

A) comuni a tutti i consiglieri:

adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

certificazioni relative alle pratiche di competenza;

rilascio di copie od estratti di atti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, escluse quelle attribuite alla competenza di altri organi dal presente decreto;

collaborazione con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.

B) in particolare, per i consiglieri in servizio presso la:

Divisione I:

diramazione delle circolari e ordini di servizio;

rilascio di certificati e attestazioni relativi al personale della Cassa depositi e prestiti, ad uso ENPAS, sussidi, borse di studio e altre forme d'assistenza;

Divisione II:

comunicazioni relative all'effettuata spedizione di mandati di pagamento di fatture per forniture, lavori o prestazioni;

spedizione di stampati agli uffici di Provincia previa compilazione delle distinte di spedizione e fogli di vettura;

trasmissione delle determinazioni del direttore generale alle ditte interessate perchè provvedano alla registrazione fiscale;

trasmissione alla ragioneria delle determinazioni del direttore generale per l'impegno relativo a spese per lavori e forniture;

Divisioni III e IV:

invio di copie e fotocopie di pubblicazioni richieste da altre Amministrazioni dello Stato;

inviti alla restituzione di libri o volumi rivolti agli utenti della biblioteca in conformità del regolamento approvato;

richieste per l'allestimento e la provvista dei bollettari e di altri stampati in uso per la biblioteca;

diramazione agli interessati di pubblicazioni e bollettini allestiti a cura del servizio;

Divisioni V, VI e VII:

copie di atti e documenti depositati presso i servizi di competenza ed autenticazioni relative, con le esclusioni di cui all'art. 41 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

richieste di stampati, di cancelleria e di riproduzione meccanica di documenti;

Divisioni VIII, IX, XII, XIII:
partecipazione agli enti mutuatari dei provvedimenti di concessione, di novazione e di riduzione dei prestiti, quando la partecipazione non comporti la richiesta di particolari adempimenti;
Divisione VIII:
comunicazione del provvedimento di svincolo delle cauzioni, prestate dagli enti mutuatari o dagli appaltatori delle imposte di consumo, relative ai mutui concessi;
Divisioni X e XI:
comunicazioni agli enti mutuatari in ordine al disposto pagamento, o di provvedimenti inerenti mutui in erogazione;
Divisione XIII:
comunicazioni circa il disposto pagamento di fondi richiesti dagli enti correntisti;
Divisione XIII-*bis*:
certificazioni relative ad atti ipotecari conservati dal servizio;
Divisioni XIV e XV;
se ed in quanto ufficiali roganti:
a) trasmissione di atti per la registrazione fiscale e per la trascrizione presso le Conservatorie;
b) rilascio di copie di contratti di mutui, di riscatti mutui e di atti di cancellazione di ipoteca;
rilascio di certificazioni e di copie di atti e documenti depositati presso il servizio inerenti le cooperative edilizie e i soci delle medesime;
trasmissione di atti e documenti alla Ragioneria centrale presso la Cassa depositi e prestiti;
inviti per ritiro di documenti e di atti perfezionati dal servizio;
Divisione XVIII;
invio di tabelle o di piani di ammortamento agli enti mutuatari;
diramazioni alle direzioni provinciali del Tesoro, alle sezioni di Tesoreria provinciale e agli altri eventuali uffici competenti dei bollettini dei sorteggi delle cartelle di credito comunale e provinciale;
Divisione XIX:
trasmissione alla Ragioneria: degli elenchi delle riscossioni, delle domande per il calcolo del capitale ammortizzato, alla data del decesso, da soci di cooperative edilizie;
richieste per la liquidazione degli interessi dovuti da cooperative o da soci delle medesime per ritardo nel versamento di rate di ammortamento;
rilascio di copie conformi di atti e di estratti conti relativi a rate di ammortamento prestiti.

Art. 7.

Per ogni altra attribuzione, non espressamente assegnata con il presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli dal 154 al 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3716)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Ancona;

Viste le note n. 502/084153 del 2 gennaio 1965 e n. 10514 del 23 marzo 1965 rispettivamente della Confederazione generale dell'industria italiana e dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona con le quali si comunica che la locale Associazione industriale ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante cav. Primo Bevilacqua con il cav. Gustavo Lenzi;

Decreta:

Il cav. Gustavo Lenzi è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ancona, in sostituzione del cav. Primo Bevilacqua.

Roma, addì 5 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4870)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.
Approvazione di nuove condizioni speciali di polizza, per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe, di cui ai decreti ministeriali 21 maggio 1958 e 25 novembre 1960.

Roma, addì 21 giugno 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(4874)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Benedetto Marcello, dell'area tra piazzale Bacone, via Morgagni e via Lavater, dell'isolato tra corso Vercelli, via Scarpa, via Rasori e piazzale Baracca, in Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la via Benedetto Marcello, la zona compresa tra piazzale Bacone, via Morgagni e piazza Lavater e l'isolato compreso tra corso Vercelli, via Scarpa, via Rasori e piazzale Baracca nel comune di Milano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Milano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè le prime due sono costituite ognuna da bellissimi viali, lungo i quali negli ultimi 60 anni si sono affiancati edifici di grande valore architettonico, veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica, ed estesi tappeti erbosi con giardini, e la terza è ricca di pregiate essenze di alto fusto e di costruzioni dalla caratteristica architettura milanese della fine del secolo scorso e dell'inizio dell'attuale, rappresentando ognuna delle zone stesse un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Milano, come sopra descritte, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le predette aree sono limitate nel modo che segue: *Zona di via Benedetto Marcello* - limitata: dalla via Petrella, dai mapp. 1189, 1298, via Gaffurio, mapp. 913, dalla via San Severio, dai mapp. 1871, 1807, dalla via Petrella, dai mapp. 2038, 2097, 984, dalla via Scarlatti, dai mapp. 1004, 1002, 1000, 1040, 1039, dalla via Vitruvio, dai mapp. 760, 1061, 1067, 1070, 2115, 772, dalla via Boscovich, dai mapp. 218, 773, 1300, 785, 445, 1905, dalla via Gregorio, dai mapp. 1877, 1876, 743, dalla via Boscovich, dai mapp. 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1190, 1296, 1295, 1294, 746, 1126, dalla via Vitruvio, dai mapp. 1158, 207, 1162, 139, 1167, 1265, 1168, 750, 763, dalla via Scarlatti, dai mapp. 154 e dalla via Petrella; *Zona tra piazzale Bacone, via Morgagni e piazza Lavater* - delimitata: dalla via Spontini dai mapp. 1973, 6125, 1964, dalla via Monteverde, dai mapp. 96, 1967, dalla via Matteucci, dai mapp. 1792, 1968, dalla via Spontini, dai mapp. 2466, 359, dalla via Farneti, dai mapp. 3097, 3096, dalla via Eustacchi, dai mapp. 2467, 2458, 3333, 2457, 2453, 3093, dalla via Plineo, dai mapp. 2487, 2495, 1894, dalla via Redi, dalla via De Filippi, dal mapp. 211, dalla via A. Stoppani, dai mapp. 2710, 2712, dalla via Ramazzini, dai mapp. 6492, 6495, dalla via Pancaldo, dai mapp. 6488, 6371, 6372, dalla via Cadamostro, dai mapp. 219, 6373, dalla via Stoppani, dai mapp. 696, 6368, 214, dalla via Giorgio Jan, dalla via Aldrovandi, dal mapp. 2483, dalla via Plineo, dai mapp. 2492, 169, 2482, 161, 4092, 2591, dalla via Ozanam, dai mapp. 6450, 162, dalla via Ponchielli, dai mapp. 3917, 293 e dalla via Spontini; *Isolato compreso tra corso Vercelli, via Scarpa, via Rasori e piazzale Baracca* - delimitato: dalla via Scarpa, dalla via Rasori, dal piazzale Baracca e da corso Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Milano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 - Adunanza del 7 giugno 1963

L'anno 1963 il giorno 14 novembre alle ore 15,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia si è riunita regolarmente costituita ai sensi di legge, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

MILANO - *Vincolo paesistico della via Benedetto Marcello.*

MILANO - *Vincolo paesistico dell'isolato compreso tra corso Vercelli, via Scarpa, via Rasori e piazzale Baracca.*

MILANO - *Vincolo paesistico della zona compresa tra piazzale Bacone, via Morgagni e piazza Lavater.*

(*Omissis*).

Le zone di cui all'ordine del giorno che si vogliono vincolare sono delle più caratteristiche della città di Milano, per la presenza delle essenze di alto fusto, per le caratteristiche costruzioni edilizie sorte nel tempo.

Incombe il pericolo che queste uniche zone verdi di Milano vengano manomesse e compromesse con eventuali programmi di fabbricazione non adatti all'ambiente.

LA COMMISSIONE

Esaminate le planimetrie e la documentazione fotografica;

Riconosciuto che la zona di via Benedetto Marcello e quella compresa tra piazzale Bacone, via Morgagni, piazza Lavater hanno notevole interesse pubblico perchè costituite da bellissimi viali lungo i quali negli ultimi 60 anni si sono affiancati edifici di notevole interesse architettonico, alcuni veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica;

Riconosciuto inoltre che detti viali, insieme con le costruzioni, i lunghi tappeti erbosi ed i giardini, per lo stesso rapporto ivi esistenti fra la vegetazione e gli edifici, formano un complesso caratteristico e singolare di valore estetico e tradizionale;

Rilevato che eventuali costruzioni non regolate potrebbero deturpare tale complesso;

Delibera

Consenziente il rappresentante dell'Amministrazione comunale di Milano l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi delle zone sopradescritte limitate nel modo che segue

Zona di via Benedetto Marcello, limitata:

dalla via Petrella, dai mapp. 1189, 1298, via Gaffurio, mapp. 913, dalla via Saverio, dai mapp. 1871, 1087, dalla via Petrella, dai mapp. 2038, 2097, 984, dalla via. Scarlatti, dai mapp. 1004, 1002, 1000, 1040, 1039, dalla via Vitruvio, dai mapp. 760, 1061, 1067, 1070, 2115, 772, dalla via Boscovich, dai mapp. 218, 773, 1300, 785, 445, 1905, dalla via Gregorio dai mapp. 479, 477, 473, dalla via Lecco, dai mapp. 495, 183, dalla via San Gregorio, dai mapp. 1877, 1876, 796, 743, dalla via Boscovich. dai mapp. 1151, 1150, 1149, 1147, 1146, 1145, 1144, 1190, 1296, 1295, 1294, 746, 1126, dalla via Vitruro, dai mapp. 1158, 207, 1162, 139, 1167, 1265, 1168, 750, 763, dalla via Scarlatti, dal mapp. 154 e dalla via Petrella.

Zona tra piazzale Bacone, via Morgagni, piazza Lavater delimitata:

dalla via Spontini, dai mapp. 1973, 6125, 1964, dalla via Monteverde, dai mapp. 96, 1967, dalla via Matteucci, dai mapp. 1792, 1968, dalla via Spontini, dai mapp. 2466, 359, dalla via Farneti, dai mapp. 3097, 3096, dalla via Eustacchi, dai mapp. 2467, 2458, 3333, 2457, 3093 3098, dalla via Plinio, dai mapp. 2487, 2495, 1894, dalla via Redi, dalla via De Filippi, dal mapp. 211, dalla via S. Stopponi, dai mapp. 2710, 2712, dalla via Ramazzini, dai mapp. 6492, 6495, dalla via Pancaldo, dai mapp. 6488, 6371, 6372, dalla via Cadamostro, dai mapp. 219, 6373, dalla via Stoppani, dai mapp. 696, 6368, 214, dalla via Giorgio Jan, dalla via Aldrovandi, dai mapp. 2183, dalla via Plinio, dai mapp. 2492, 169, 4092, 2591, dalla via Ozanam, dai mapp 6450, 162, dalla via Ponchielli, dai mapp. 3917, 293 e della via Spontini.

Viene preso in esame,

L'isolato compreso tra corso Vercelli, via Scarpa, via Rasori e piazzale Basacca.

LA COMMISSIONE

Constatato che l'isolato, posto tra corso Vercelli, via Scarpa, via Rasori e piazzale Baracca, caratterizzato dal giardino segnato al mapp. 3951 ricco di pregiate essenze di alto fusto e da edifici dalla caratteristica architettura milanese del fine secolo scorso e dell'inizio dell'attuale, forma un complesso di cose immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale

Delibera

all'unanimità, consenziente il rappresentante del comune di Milano, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi dell'isolato sopra descritto limitato nel modo che segue:

dalla via S. Scarpa
dalla via Rasori
dal piazzale Baracca
dal corso Vercelli.

Esauriti gli argomenti di cui all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.

Il presidente: ing. Guido UCELLI

Il segretario: Liana PACI

(4608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto 13 luglio 1965, Di Benedetto Ugo, notaio residente nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Rapallo, stesso distretto.

(4966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6568, in data 2 luglio 1965, il dott. Armando Palazzo, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(4815)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 4094 del 6 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1965, registro n. 417, foglio n. 333, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Capo dello Stato prodotto dal sig. Mancinelli Adolfo avverso la reiezione della richiesta di revoca, annullamento o ritiro del decreto ministeriale n. 4250 del 7 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1962, registro n. 244, foglio n. 98, con cui vennero riconosciuti utili ai fini di pensione al predetto anni 2 e mesi 9 di servizio straordinario prestato anteriormente alla nomina in ruolo dal 1° luglio 1945 al 30 aprile 1948.

(4740)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 14 maggio 1962 dall'ex ufficiale postale Maslowsky Wanda, nata a Lucca il 22 agosto 1908, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 16 giugno 1958, concernente la decadenza della ricorrente dall'impiego presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(4824)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Leonessa, con sede in Melfi, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Leonessa, con sede in Melfi, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Potenza.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 16.000 (sedicimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4758)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Nuova Posta Miele, con sede in San Carlo di Ascoli Satriano, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Nuova Posta Miele, con sede in San Carlo di Ascoli Satriano, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 in provincia di Foggia.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 15.000 (quindicimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4759)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa agricola Paganine di Modena, con sede in Paganine, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa agricola Paganine di Modena, con sede in Paganine, provincia di Modena, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Modena.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 10.000 (diecimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4760)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificàto sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Flavio Sanzuol, nato a Conegliano (Treviso) il 19 maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Padova l'11 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(4773)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Costantino Pacilli, nato a San Nicandro Garganico il 23 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di veterinario, rilasciatogli dalla Università di Napoli l'8 febbraio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4780)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 16 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,71	624,67	624,72	624,70	624,72	624,725	624,72	624,72	624,75
$ Can.	576,03	575,80	575,75	575,70	575,50	576,10	575,74	576,07	576,10	576 —
Fr. Sv.	144,31	144,33	144,37	144,35	144,35	144,31	144,35	144,30	144,31	144,35
Kr. D.	90,11	90,10	90,10	90,05	90,10	90,11	90,05	90,12	90,11	90,11
Kr. N.	87,32	87,32	87,30	87,31	87,30	87,32	87,30	87,32	87,32	87,32
Kr. Sv.	120,98	121,10	121,10	121,13	120,80	121 —	121,11	120,95	121 —	121 —
Fol.	173,48	173,57	173,51	173,495	173,48	173,48	173,48	173,47	173,48	173,48
Fr. B.	12,58	12,59	12,5880	12,58625	12,58	12,52	12,586	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,50	127,50	127,53	127,495	127,495	127,49	127,485	127,50	127,49	127,49
Lst.	1743,39	1743 —	1743,35	1743,20	1742,75	1743,25	1743 —	1743,30	1743,25	1743,15
Dm. occ.	156 —	155,93	155,98	155,95	155,90	155,97	155,935	156 —	155,97	155,96
Scell. Austr.	24,21	24,20	24,215	24,2125	24,20	24,21	24,2125	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,745	21,92	21,74	21,74	21,75	21,74	21,75

Media dei titoli del 16 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	96,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,722
1 Dollaro canadese	575,72
1 Franco svizzero	144,35
1 Corona danese	90,05
1 Corona norvegese	87,305
1 Corona svedese	121,12
1 Fiorino olandese	173,487
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1743,10
1 Marco germanico	155,942
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,742

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3506 mod. 25-A D.P. — Data: 28 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca Commerciale Italiana sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 28.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 6 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Ginevrino Caterina, nata a Gravina il 15 novembre 1934 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 mod. 128 T — Data: 10 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Salerno — Intestazione: prof. De Martino Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 241 D.P. — Data: 8 gennaio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Clerici Guido — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 58 mod. cambio P.R. 3,50 % (1934) — Data: 10 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Ravenna — Intestazione: Martelli Vito, nato a Cotignola il 9 agosto 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(4857)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 *maggio* 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1965
registro n. 52 *Esercito, foglio n.* 292

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 3 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1964, registro n. 73 Esercito, foglio n. 386 (Bollettino ufficiale 1964, dispensa 44, pagina 7019):

Campini Italo, nato a Milano il 1° maggio 1917, tenente autogruppo Amara. L'anno di nascita viene così rettificato: 1912

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1918, registro n. 94 Guerra, foglio n. 222 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3146):

Cavaliere Salvatore, da Naro (Girgenti), trombiettiere Reggimento fanteria. Il cognome viene così rettificato: Cavalieri.

Decreto presidenziale 6 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1951, registro n. 23 Esercito, foglio n. 338 (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 20, pagina 2794):

Detoma Carlo, fu Battista e di De Bernardi Maria, da Zubiena (Vercelli), classe 1911, sergente maggiore 46° artiglieria « Trento ». Il cognome viene così rettificato: Dettoma. Inoltre il nome della madre è: Malvina.

Regio decreto 24 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1942, registro n. 36 Guerra, foglio n. 24 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103, pagina 8230):

Nannino Celio, di Celeste e di Puppat Angela, da Reana del Roiale (Udine), alpino 8° Reggimento alpini. Il cognome viene così rettificato: Nanino. Inoltre il cognome e nome della madre sono: Puppatti Margherita.

(4963)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegni Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 11 agosto 1960, con il quale il sig. Domenico Orlando ed il sig. Alessandro Saulle furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegni Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Francesco De Rosa è nominato presidente del Monte di credito su pegni Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta) ed il sig. Alessandro Saulle è confermato vice presidente del Monte medesimo, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(4964)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C. - Società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 giugno 1965 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone & C. Società in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), l'avvocato Francesco Casale è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4965)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1809/R/Gab., con cui al sig. Kostner Antonio, nato a Castelrotto l'11 novembre 1904 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 maggio 1965 dal predetto, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1809/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Costa Antonio, nato a Castelrotto l'11 novembre 1904 e della di lui moglie Fabi Ildegarda, nata a Malles Venosta il 15 luglio 1928, in atto residenti a Bolzano, via Castel Flavon 21/11/3, viene ripristinato nella forma tedesca di Kostner.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anazidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° luglio 1965

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(4812)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 20 luglio 1935, n. 1214/R/Gab con cui alla signora Holzner Rosa, nata ad Ultimo il 16 novembre 1905 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Boscarolli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 27 aprile 1965 dal sig. Boscarolli Francesco, figlio della predetta, in atto residente a Lagundo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dell Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 20 luglio 1935, numero 1214/R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Boscarolli Francesco, nato ad Ultimo l'8 aprile 1931 e la di lui moglie Marth Regina Maria, nata a Moso l'8 gennaio 1938, in atto residenti a Lagundo viene ripristinato nella forma tedesca di Holzner.

Il sindaco del comune di Lagundo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 luglio 1965

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(4852)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso, oltre ai posti disponibili alla data del presente bando, anche i posti che si faranno vacanti nel semestre successivo in dipendenza di collocamento a riposo d'ufficio di funzionari del ruolo del personale tecnico di vigilanza della carriera direttiva dell'Ispettorato generale predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A favore dei candidati sottoindicati valgono le seguenti riserve di posti:

a) un posto al candidato in possesso del diploma di specializzazione in ingegneria del traffico o attestato di frequenza e superamento degli esami dei corsi di specializzazione e di cultura in ingegneria del traffico tenuti presso una delle Università italiane, che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie di esame, abbia superato la prova supplementare relativa:

b) un posto al candidato che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie d'esame, abbia superato la prova supplementare di lingua tedesca.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le elevazioni al limite superiore previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio professionale. Non sono ammessi i titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite superiore di età previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 855);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati e gli invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 ultimo comma della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo tale a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2;

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, articolo 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa;

o) il possesso dei titoli di cui alla lettera a) del comma secondo dell'art. 1 e la richiesta di essere ammessi a sostenere la relativa prova supplementare;

p) l'eventuale richiesta di essere ammessi a sostenere la prova supplementare di lingua tedesca.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazione

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui esse debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

(La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio).

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatoria.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che, trovandosi nelle condizioni previste, intendano concorrere per i posti riservati di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 del presente bando e ne facciano esplicita richiesta nella domanda di ammissione, dovranno sostenere, oltre alle prove obbligatorie scritte ed orali, una prova supplementare scritta ed orale sugli argomenti rispettivamente indicati nei supplementi numeri 1 e 2 del programma di cui all'art. 15.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova facoltativa di cui al supplemento n. 3 del programma.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte obbligatorie, supplementari e facoltative, è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore al tipo *B* ad uso privato ovvero comprovare alla Commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Sono ammessi alla prova orale supplementare i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella rispettiva prova scritta supplementare.

La prova orale supplementare si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva delle prove obbligatorie è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la Commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva, per la graduatoria di merito, risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllati particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo 4° della tabella allegata al decreto ministeriale 12 dicembre 1958, n. 2701).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con le riserve di cui all'art. 1, comma secondo del presente decreto.

L'assegnazione di posti riservata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 ai candidati che abbiano superato, oltre le prove obbligatorie, anche la prescritta prova supplementare, sarà fatta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito. A parità di voti nella graduatoria di merito saranno preferiti i candidati nell'ordine risultante dalla votazione riportata nella prova supplementare.

In caso di ulteriore parità di voti si applicheranno le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra o assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1953, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli ob-

blighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore del l'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati o invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di

liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alla precedente lettera g) nonchè le madri, la moglie e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10,

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto del Ministro sarà così composta:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.
Programma d'esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I
Nozioni tecniche fondamentali

1) Elementi di meccanica applicata alle costruzioni: applicazione ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazione alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche: applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione della energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II
Costruzioni civili (edili, stradali ferroviarie)

1) Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture, ecc.).

2) Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo: movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario.

4) Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione.

PARTE III
Impianti fissi ed esercizio di trasporti

1) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine; autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2) Fabbricati, impianti ed esercizio dei trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari, ecc.).

3) Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4) Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5) Cenni sulla regolazione del traffico (separazione e incanalamento del traffico, sensi unici; regolazione delle manovre e delle velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6) Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso o a più livelli, parcheggi, reti viarie, ecc.).

PARTE IV
Trazione e materiale mobile

1) Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia, avviamento e frenature; potenza necessaria alla trazione).

2) Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensione, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per le trazioni ferroviarie e tramviarie (carro, telaio, apparato motore, sospensione, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

4) Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5) Cenni sui materiali per navigazione interna (motoscafi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6) Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V
Nozioni amministrative

1) Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2) Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 24 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1935, n. 1349).

3) Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4) Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Direzione generale ed Ispettorati compartimentali).

5) Decentramento dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto ministeriale 8 ottobre 1955).

6) Cenni generali sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO N. 1

Per gli specializzati in ingegneria del traffico:

1) Elementi del traffico (caratteristiche psico-fisiche dell'uomo, caratteristiche dei veicoli, caratteristiche del traffico, indagini statistiche, indagini origine-destinazione, ecc.).

2) Regolazione del traffico (movimento e manovra dei veicoli, punti di conflitto, organizzazioni locali e generali di regolazione, separazione e incanalamento del traffico, sensi unici, rotatorie; regolazione dell'attraversamento, della svolta, della velocità e del parcheggio; segnalamento orizzontale e verticale ,semaforizzazione delle intersezioni e degli itinerari).

3) Impianti per l'organizzazione del traffico (aree di manovra, accessi, canalizzazione; intersezioni a raso e più livelli; interscambi, parcheggi, via di rapido transito, di penetrazione, di circonvallazione; organizzazione delle reti viarie urbane ed extraurbane).

SUPPLEMENTO N. 2

Prova supplementare di lingua tedesca.
Prova scritta: composizione in lingua tedesca.
Prova orale: conversazione in lingua tedesca.

SUPPLEMENTO N. 3

Prova facoltativa, solo scritta, di conoscenza di lingue estere.

Breve composizione in lingua francese e inglese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Registro n. 99 *bilancio Trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n.* 365

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo

Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . (provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . (provincia di . via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . in qualità di dal . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma secondo, lettera . . . . e chiede di essere ammesso a sostenere la relativa prova supplementare. (Solo per coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al secondo comma dell'art. 1).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue), francese, inglese.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4085)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 153, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Veduta l'unita lettera in data 24 marzo 1965, con la quale il dott. Giulio Losavio ha comunicato di rinunciare alla nomina a membro della Commissione medesima;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giulio Losavio, ispettore generale, rinunciatario, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il dott. Vincenzo La Mendola, ispettore generale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1965
Registro n. 36, *foglio n.* 275

(4835)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.